



Decreto Dirigenziale n. 42 del 20/01/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

ART 208 DLGS N 152 DEL 2006 - DITTA ECOLOGIA IAVAZZI SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, NONCHE' ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, UBICATO NEL COMUNE DI MARCIANISE (CE) ZONA ASI

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il DLgs n.152/2006 detta norme in materia ambientale;
- l'art.208 del citato DLgs 152/06 disciplina l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la ditta ECOLOGIA di lavazzi Francesco sas, legalmente rappresentata da lavazzi Francesco, nato a Caserta il 29.08.1967, con sede legale in Acerra (NA) alla via Pantano, iscritta alla CCIAA di Napoli al n.698581 del REA, CF e P.IVA n.04505431215, in data 10.01.2011 ha presentato al Settore TAP Ecologia di Caserta, istanza acquisita agli atti d'ufficio al prot.n.0013427, volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonchè per le emissioni in atmosfera sito nel Comune di Marcianise (CE) zona ASI loc. Ceraso, su un'area di mq.7.245 ca, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 24, p.lla 5237 cat.D1;
- in data 07/04/2011, veniva indetta e convocata la Conferenza di Servizi prevista dal DLgs.152/06, alla quale hanno partecipato, oltre alla ditta, l'ARPAC, la Provincia e l'ASL mentre era assente, benché ritualmente convocato, il Comune di Marcianise;
- nella predetta seduta di CdS, il Presidente ha preliminarmente rappresentato che l'ARPAC ha fatto pervenire una nota acquisita agli atti d'ufficio al prot.n.0219883 del 21.03.2011, da cui si evince che il sito sul quale sorge l'impianto è stato oggetto di indagini preliminari dalle quali è scaturita la presenza di rifiuti di varie tipologie fino ad una profondità di 3m. Pertanto la CdS, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che trattasi di un sito sul quale è stata accertata la presenza di rifiuti interrati non rimossi, ha espresso parere negativo relativamente alla approvazione del progetto presentato dalla ditta;
- il Settore TAP Ecologia di Caserta, sulla scorta del parere negativo espresso dalla CdS nella seduta del 07.04.2011, con DD n.108 del 19.05.2011 ha denegato alla ditta ECOLOGIA di lavazzi Francesco sas l'autorizzazione per un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, di cui all'istanza presentata in data 10.01.2011 e acquisita agli atti d'ufficio al prot.n.0013427, sito nel Comune di Marcianise (CE);
- la ditta ECOLOGIA di lavazzi Francesco sas, successivamente trasformata con la denominazione sociale in ECOLOGIA IAVAZZI SRL, legalmente rappresentata da lavazzi Francesco, nato a Caserta il 29.08.1967, con sede legale in Marcianise (CE) zona ASI loc.Ceraso, iscritta alla CCIAA di Caserta al n.260646 del REA, CF e P.IVA n.04505431215, ha presentato al Settore TAP Ecologia di Caserta il Piano di Caratterizzazione acquisito agli atti d'ufficio al prot.n.0326436 del 09.05.2013;
- veniva indetta e convocata la CdS che, nella seduta del 02.07.2013, preso atto di quanto emerso dal piano di caratterizzazione e precisamente che le cause dell'inquinamento sono da imputare ad attività esterne allo stabilimento, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione, con le seguenti prescrizioni richieste dall'ARPAC:
 1. lo scarico delle acque in uscita dall'impianto di trattamento con filtro a carboni attivi dovrà essere convogliato nel sistema fognario;
 2. il monitoraggio del parametro tetracloroetilene dovrà avvenire con cadenza mensile per il primo anno, sia dal piezometro ubicato a monte idrogeologico che dal piezometro a valle idrogeologica. Da quest'ultimo si dovrà prevedere il campionamento e l'analisi di un campione di acqua sotterranea prima e dopo dell'impianto di trattamento. Dopo il primo anno di monitoraggio si potrà prevedere una diversa periodicità dello stesso.

- Il Settore TAP Ecologia di Caserta con DD.n.113 del 05.07.2013 ha approvato il Piano di Caratterizzazione, con prescrizioni, presentato dalla ditta ECOLOGIA IAVAZZI SRL per l'impianto ubicato nel Comune di Marcianise zona ASI loc.Ceraso;
- la ditta in data 03.07.2013 presentava istanza acquisita agli atti d'ufficio al prot.n.0481088 di riapertura del procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Marcianise (CE) zona ASI loc. Ceraso, su un'area di mq.7.245 ca, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 24, p.lla 5237 cat.D1;

Vista l'istanza della citata società, la documentazione pervenuta a corredo dell'istanza medesima nonché quella prodotta successivamente.

Preso atto che

- il Direttore Tecnico nominato responsabile della gestione dei rifiuti è il sig. lavazzi Francesco nato a Caserta il 29.08.1967;
- il progetto, unitamente alla documentazione integrativa depositata dalla ditta ed esaminata dalla Commissione Tecnica Istruttoria di Caserta, è stato valutato dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che

- la Conferenza di Servizi prevista dal D.Lgs.152/06, i cui verbali si richiamano, nella seduta del 10.12.2013, visti i pareri favorevoli dell'ASL, dell'ASI, della Provincia e dell'ARPAC, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla ditta ECOLOGIA IAVAZZI SRL, con la prescrizione di inviare all'ARPAC e alla Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta (già Settore TAP Ecologia) di seguito denominata U.O.D., entro 30 gg. dal rilascio del decreto autorizzativo l'accordo commerciale con l'impianto AMA SpA per la gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103*), come rappresentato alla pg.3 della relazione tecnica datata novembre 2013;
- il Comune di Marcianise nel cui territorio è ubicato l'impianto è provvisto di Piano di Zonizzazione Acustica (area classe VI), per cui il limite da rispettare per la classe di appartenenza è di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 70 dB(A) per quello notturno;
- dalla relazione tecnica presentata dalla ditta emerge che è garantito il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico;
- dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico la ditta, per l'attività di triturazione, deve essere autorizzata ex art.269 co.2 D.Lgs.152/06;
- a corredo della documentazione presentata, la ditta ha presentato l'autocertificazione relativa all'iscrizione alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art.67 del DLgs 159/2011;
- ai sensi della normativa in materia di antimafia, con nota prot.n.0008608 del 08.01.2014, è stata inoltrata richiesta di informativa alla Prefettura di Caserta;
- l'attività di gestione rifiuti, come previsto dall'art.208 del D.Lgs.152/06, deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che la ditta dovrà fornire, tenendo conto dei quantitativi autorizzati, secondo quanto stabilito in proposito dalle disposizioni vigenti;
- l'area sulla quale insiste l'impianto è di proprietà della ditta.

Ritenuto che allo stato, in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi, sussistono le condizioni per rilasciare, ai sensi e per gli effetti degli art.208 del DLgs 152/06, alla ditta ECOLOGIA IAVAZZI SRL, l'autorizzazione unica per l'approvazione del progetto e la gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Marcianise (CE) zona ASI loc. Ceraso su un'area di mq.7.245 ca, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 24, p.lla 5237 cat.D1, con la prescrizione di inviare all'ARPAC e alla U.O.D., entro 30 gg. dal rilascio del decreto autorizzativo l'accordo commerciale con l'impianto AMA SpA per la gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103*), come rappresentato alla pg.3 della relazione tecnica datata novembre 2013;

Visto

- la L. n 241/1990;
- il DLgs n 152/2006;
- la delibera di G.R.C. n.1411/2007, pubblicata sul BURC n.46 del 20 agosto 2007;
- le delibere di G.R.C. n.427 del 29.09.2013, n.488 del 31.10.2013;
- il DD.n.113 del 05.07.2013;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 10.12.2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, della dichiarazione di regolarità resa dalla medesima Dirigente della UOD, su proposta del RdP

DECRETA

1.di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2.di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 10.12.2013, uniformandosi ad essi;

3.di approvare il progetto presentato dalla ditta per un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

4.di autorizzare la ditta ECOLOGIA IAVAZZI SRL, alla gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Marcianise (CE) zona ASI loc. Ceraso su un'area di mq.7.245 ca, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 24, p.lla 5237 cat.D1, con la prescrizione di inviare all'ARPAC e alla U.O.D., entro 30 gg. dal rilascio del decreto autorizzativo l'accordo commerciale con l'impianto AMA SpA per la gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103*), come rappresentato alla pg.3 della relazione tecnica datata novembre 2013, secondo le indicazioni contenute nella documentazione presentata e sottoposta al parere della Conferenza di Servizi, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;

5.di stabilire che

- 5.1 la durata della presente autorizzazione unica è di **dieci anni**, a far data dalla adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile, in conformità all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06;
- 5.2 l'autorizzazione è subordinata all'esito dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di Caserta, il cui eventuale riscontro positivo comporterà la cessazione immediata dell'efficacia della presente autorizzazione;
- 5.3 prima dell'inizio dell'attività devono essere acquisiti dalla ditta, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni di legge;
- 5.4 la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 5.5 le opere previste negli elaborati progettuali approvati per i lavori complessivi dell'intero stabilimento, devono essere ultimate nel termine massimo di **tre mesi** dalla data di adozione del presente provvedimento e al completamento dei lavori, la ditta provvederà a darne comunicazione, con lettera raccomandata o a mano, allegando apposita perizia giurata di tecnico qualificato, alla U.O.D. e alla Provincia di Caserta che espletterà i controlli di competenza, al fine di verificare ed attestare la conformità delle opere eseguite in coerenza con quelle approvate dalla CdS, trasmettendo la certificazione alla U.O.D. ;

- 5.6 dopo aver acquisito l'attestazione di conformità delle opere eseguite in coerenza con quelle approvate dalla CdS da parte della Provincia di Caserta, sarà rilasciata con provvedimento della U.O.D. l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività;
- 5.7 nell'impianto può essere svolta attività di gestione di rifiuti non pericolosi mediante messa in riserva (R13), operazioni di scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (R12), riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4), riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3), di deposito preliminare (D15), di ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 (D14), di raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (D13); nonché di rifiuti pericolosi mediante messa in riserva (R13);
- 5.8 l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla base delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;
- 5.9 il tempo massimo di stoccaggio per i rifiuti putrescibili e/o biodegradabili deve essere pari a 48 ore;
- 5.10 l'attività sarà svolta, come da dichiarazione della ditta, su una superficie utile di mq.7.245 ca. e sulla scorta della relazione depositata dalla ditta e ai sensi della DGR 1411/2007, in detto impianto non possono essere stoccati, in ogni momento, più di 1.700 tonn. di rifiuti di cui 1.600 tonn di rifiuti non pericolosi e 100 tonn di rifiuti pericolosi, nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall'art.183 del DLgs. 152/06;
- 5.11 la ditta, allo scadere della gestione, deve provvedere al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla sua destinazione d'uso prevista, previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal DLgs.152/06;
- 5.12 le tipologie ammissibili allo stoccaggio ed i quantitativi annui di rifiuti pericolosi e non pericolosi da gestire nell'impianto sono riportati, per singola tipologia di rifiuto con le relative operazioni, nelle seguenti tabelle e non devono superare complessivamente 177.440 tonn/anno (di cui tonn 168.260 di rifiuti non pericolosi e tonn 9.180 di rifiuti pericolosi):

TABELLA RIEPILOGATIVA PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI

CODICI CER	DESCRIZIONE	TONN ANNO	OPERAZIONI
030101	Scarti di corteccia e sughero	1020	R13 - R12
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da 030104*		
150103	Imballaggi in legno		
170201	Legno		
191207	Legno diverso da 191206*		
200138	Legno diverso da 200137*		
110501	Zinco solido	1360	R13 - R12
150104	Imballaggi metallici		
170401	Rame, bronzo, ottone		
170402	Alluminio		
170403	Piombo		
170404	Zinco		
170406	Stagno		
170407	Metalli misti		

191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		
191203	Metalli non ferrosi		
200140	Metallo		
160112	Pasticche per freni diverse da 160111*		
160117	Metalli ferrosi	1360	R13 - R12
170405	Ferro e acciaio		
191001	Rifiuti di ferro e acciaio		
191202	Metalli ferrosi		
101112	Rifiuti di vetro diversi da 101111*		
150107	Imballaggi in vetro		
160120	Vetro	1020	R13 - R12
170202	Vetro		
191205	Vetro		
200102	Vetro		
160103	Pneumatici fuori uso	1360	R13 - R12
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze		
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate		
191208	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	1020	R13 - R12
150203	Prodotti tessili		
200110	Abbigliamento		
200111	Prodotti tessili		
200307	Rifiuti ingombranti	2720	R13 - R12
191210	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	1020	R13 - R12
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti	1360	R13 - R12
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	1020	R13 - R12
200303	Residui della pulizia stradale	2720	R13 - R12
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	1360	R13 - R12
070213	Rifiuti plastici		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		
150102	Imballaggi in plastica		
150105	Imballaggi in materiali compositi	20400	R13 - R12
150106	Imballaggi in materiali misti		
160119	Plastica		
170203	Plastica		
191204	Plastica e gomma		
200139	Plastica		
150101	Imballaggi in carta e cartone		

191201	Carta e cartone	2700	R13-R12-R3-R4
200101	Carta e cartone		
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		
200201	Rifiuti biodegradabili	120000	R13 - R12
200301	Rifiuti urbani non differenziati		
200302	Rifiuti dei mercati		
200301	Rifiuti urbani non differenziati	6800	D15-D14-D13
200125	Oli e grassi commestibili	1020	R13

TABELLA RIEPILOGATIVA PER I RIFIUTI PERICOLOSI

CODICI CER	DESCRIZIONE	TONN ANNO	OPERAZIONI
080317*	Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose	1020	R13
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	1020	
160107*	Filtri dell'olio	1020	
160601*	Batterie al piombo	1020	
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	1020	
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	1020	
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	1020	
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	1020	
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose	1020	

6.di autorizzare altresì la ditta alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 co.2 del DLgs n.152/06 e s.m.i. per l'attività di triturazione, così come di seguito specificato:

EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E 1	Trituratore annesso a linea di selezione rifiuti non pericolosi	Polveri	Filtro a maniche

7.di obbligare la ditta, per le emissioni in atmosfera, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 7.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 7.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 7.3 mantenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 7.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse all'UOD Caserta, alla Provincia di Caserta, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta;
- 7.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;

- 7.6 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.;
- 7.7 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i. in particolare:
- 7.7.1 comunicare, almeno 15 giorni prima, agli Enti di cui al punto 7.4, la data di messa in esercizio dell'impianto;
 - 7.7.2 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - 7.7.3 effettuare, per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti ed analisi delle emissioni prodotte;
 - 7.7.4 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni delle emissioni agli Enti di cui al punto 7.4;
 - 7.7.5 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 7.7.6 comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche non sostanziali;
 - 7.7.7 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

8. di precisare che

- 8.1 la ditta dovrà rispettare le prescrizioni di cui al DD.n.113 del 05.07.2013 con il quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione e precisamente:
- 8.1.1 lo scarico delle acque in uscita dall'impianto di trattamento con filtro a carboni attivi dovrà essere convogliato nel sistema fognario;
 - 8.1.2 il monitoraggio del parametro tetracloroetilene dovrà avvenire con cadenza mensile per il primo anno, sia dal piezometro ubicato a monte idrogeologico che dal piezometro a valle idrogeologica. Da quest'ultimo si dovrà prevedere il campionamento e l'analisi di un campione di acqua sotterranea prima e dopo dell'impianto di trattamento. Dopo il primo anno di monitoraggio si potrà prevedere una diversa periodicità dello stesso.
- 8.2 per quanto attiene alla gestione dei rifiuti è fatto obbligo alla ditta di rispettare gli elaborati tecnici nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti e a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGR n.1411/2007, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;
- 8.3 devono essere mantenute in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- 8.4 il capannone per lo stoccaggio deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 8.5 deve essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 8.6 i rifiuti non pericolosi originati dall'attività devono essere assoggettati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt.188-188bis-188ter-189 del DLgs.152/06 e s.m.i.;
- 8.7 il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 del DLgs 152/2006 lettera bb) punti da 1) a 5);
- 8.8 il presente provvedimento sarà oggetto di riesame, da parte della U.O.D., qualora si dovessero prevedere modifiche sostanziali rispetto alla presente autorizzazione;
- 8.9 la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione, deve essere sempre custodita durante lo svolgimento

dell'attività, anche in copia, presso l'impianto di che trattasi e resa accessibile in qualunque momento all'Autorità di controllo;

9.di prendere atto della nomina a direttore tecnico responsabile della gestione dei rifiuti del sig. lavazzi Francesco;

10.di notificare il presente provvedimento alla ditta ECOLOGIA IAVAZZI SRL;

11.di inviare copia del presente atto a: Sindaco del Comune di Marcianise, ASL CE/1 UOPC di Marcianise, ASI di Caserta, ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, Provincia di Caserta per quanto di competenza;

12.di inoltrare copia del presente provvedimento alla Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
Dott. Michele Palmieri